



COMUNE CAPESTRANO
Provincia di L'Aquila

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 141 DEL 22-06-2026

Oggetto: "Attività di escursioni con la barca a fondo trasparente nel lago di Capodacqua e manutenzione ordinaria" - Proponente: Calipso srls - Chiusura procedimento VINCA, autorizzazione all'esecuzione dell'attività e proroga convenzione.

L'anno duemilaventisei addì ventidue del mese di giugno, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Erika Ciocca nell'esercizio delle proprie funzioni,

VISTO il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D. Lgs n.267/2000 relativamente alle attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione

VISTO lo Statuto Comunale vigente,

VISTO il decreto sindacale di attribuzione delle responsabilità allo scrivente Responsabile

adotta il presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che la società Calipso Srl avente sede legale in Capestrano, Via Toro n° 25, CAP 67022. P.I. 02009990660, con p. 880 del 23.02.2026 ha trasmesso la valutazione di incidenza ambientale (in acronimo VIncA) per "*Attività di escursioni con la barca a fondo trasparente nel Lago di Capodacqua e manutenzione ordinaria*" da svolgere nella medesima area, nella porzione già recintata;

Considerato che l'intervento ricade in un'area perimetrata dal Piano del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga;

Dato atto che l'asta fluviale e le aree a valle del borgo antico del Comune prospicienti la SS 153 ricadono in buona parte nell'area a tutela integrale della **Rete Natura 2000** derivante dal quadro normativo coordinato di seguito riassunto:

Normativa Europea.

La Rete Natura 2000 si fonda su due direttive principali che definiscono gli obiettivi di conservazione per tutta l'Unione Europea:

- **Direttiva "Habitat" (92/43/CEE):** È l'atto fondante della Rete. Prevede l'individuazione di Siti di Importanza Comunitaria (SIC), destinati a diventare **Zone Speciali di Conservazione (ZSC)** per proteggere habitat e specie animali e vegetali rari.
- **Direttiva "Uccelli" (2009/147/CE):** Evoluzione della precedente direttiva del 1979, stabilisce l'obbligo di istituire **Zone di Protezione Speciale (ZPS)** per la tutela dell'avifauna selvatica e dei siti di migrazione.

Normativa Nazionale

L'Italia ha integrato le direttive europee nel proprio ordinamento attraverso specifici provvedimenti legislativi:

- **D.P.R. 357/1997:** Costituisce il principale atto di recepimento della Direttiva Habitat, definendo le procedure per la designazione dei siti e le misure di conservazione.
- **D.P.R. 120/2003:** Ha apportato modifiche e integrazioni al DPR 357/1997 per affinare la gestione della rete.
- **Legge 157/1992:** Norma quadro per la protezione della fauna selvatica che recepisce la Direttiva Uccelli per quanto concerne la tutela delle specie volatili.

Normativa Regionale Abruzzo

- **L.R. 38/1996:** Disciplina le aree protette regionali e stabilisce le sanzioni per violazioni nelle zone di conservazione.
- **D.G.R. 877/2016:** Approvazione delle **misure di conservazione generali** per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC).
- **D.G.R. 227/2011:** Individua ufficialmente gli **Enti gestori** dei siti (Parchi Nazionali, Riserve o Province).
- **D.G.R. 834/2021:** Definisce le **misure sito-specifiche** per la conservazione di habitat e specie in siti particolari, come quelli nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Strumenti di Gestione e Valutazione

La normativa prevede strumenti specifici per assicurare l'integrità dei siti:

- **Valutazione di Incidenza (VIncA):** Procedimento obbligatorio (art. 6 Direttiva Habitat) per ogni piano o progetto che possa avere effetti significativi sui siti della rete, al fine di mitigare impatti negativi.
- **Misure di Conservazione e Piani di Gestione:** Ogni Regione italiana emana norme specifiche per definire le misure di conservazione "sito-specifiche" e approvare i [Piani di Gestione](#) necessari alla salvaguardia degli habitat.

Che nel Comune di Capestrano sono stati individuati i seguenti siti SIC:

- IT7110209_A3-vert – Primo tratto del Fiume Tirino e Macchiozze San Vito.

e i seguenti siti ZPS

- IT7110128_A3-vert – Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Richiamata la nuova legge urbanistica regionale L.R. 58/2023 e ss.mm.ii. [CAPO II](#) - Valutazioni di sostenibilità ambientale e territoriale [Art. 23](#) - (Valutazione di incidenza);

Evidenziato ogni attività incidente a qualsivoglia titolo sull'area a protezione integrale impone **in via preventiva** anche una **valutazione di incidenza** dello stato di fatto della pianificazione e delle sue dinamiche attuative sull'intero territorio secondo le disposizioni di cui agli Artt. 23 e succ. relativi della Legge Urbanistica Regionale e il cui Art. 23 dispone:

1. Sono sottoposti a valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche):

a) gli atti della pianificazione e programmazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, compresi i piani agricoli, forestali e faunistico venatori, di rilevanza regionale, provinciale o comunale, non direttamente connessi e necessari alla conservazione e gestione del sito, qualora interessino in tutto o in parte proposti siti di importanza comunitaria (pSIC), siti di importanza comunitaria (SIC), zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi;

b) gli interventi o progetti, nonché ogni attività potenzialmente incidente sui siti Natura 2000, di competenza regionale, provinciale o comunale, non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, che interessino in tutto o in parte pSIC, SIC, ZSC e ZPS o che possano avere incidenze significative sugli stessi siti, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.

2. La regione è competente per la valutazione d'incidenza sugli atti di pianificazione e programmazione di cui al comma 1, lettera a), e sugli interventi, progetti e attività di cui al comma 1, lettera b).

3. Resta salva la facoltà dei comuni capoluogo di provincia di esercitare le competenze relative alla valutazione di incidenza sugli interventi, progetti e attività di rispettiva competenza.

Richiamata L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, che ha trasferito ai Comuni le competenze relative alla VIncA per tutti i piani non ricompresi tra quelli indicati nel comma 1 dell'art. 1 della L.R. 13 febbraio 2003, n. 2 oltre ai piani agricoli e faunistico-venatori, senza alcuna verifica, delle effettive capacità degli enti comunali di poter gestire procedure complesse e specialistiche, che richiedono figure professionali che spesso, se non sempre, i Comuni non hanno nei loro organici.

Richiamata la procedura di pre-infrazione da parte dell'Unione Europea del 2014 a seguito della quale la Regione Abruzzo con LR 7/2020, entrata in vigore il 12 marzo 2020, ha dovuto, fa ritornare alla competenza regionale la procedura di VInCA, subordinando però tale fatto all'effettivo adeguamento della dotazione di personale del dipartimento competente (da operare secondo la legge entro 90 giorni dall'entrata in vigore) e che pertanto ai sensi dell'art. 3 della medesima, i Comuni sono tenuti ancora ad operare in sostituzione della Regione Abruzzo;

Richiamata la nota del 8 agosto 2023 Ministero dell'Ambiente, con la quale ha aspramente rimproverato la Regione Abruzzo, intimando alla stessa di dare *"completa attuazione all'art. 1 della L.r. 7/2020 con il completo previsto trasferimento delle competenze sulla VInCA alla struttura regionale dedicata"*, pena il possibile avvio della procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea.

Considerato che la regione Abruzzo ha disatteso le intimazioni del Ministero dell'Ambiente permanendo, quindi in capo ai comuni la competenza in materia di VInCA;

Richiamata la pubblicazione permanente della documentazione afferente la VInCA sul sito internet del Comune di Capestrano avvenuta in data 25.02.2026 e su cui non sono intervenute osservazioni;

Richiamata la nota prot.n.0001325 del 16-03-2026 di questo ufficio avente ad oggetto l'avvio del procedimento relativo alla Procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale – (Livello II – VInCA appropriata) Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi delle Linee Guida regionali per la valutazione di incidenza e degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. relativa alle Attività di escursioni con la barca a fondo trasparente nel lago di Capodacqua e manutenzione ordinaria – trasmissione studio di incidenza ambientale per avvio procedura V.Inc.A. proposta da **CALIPSO SRLS con sede in Via Toro n. 25 in Capestrano (AQ), P.I. 02009990660**, finalizzata alla richiesta del parere vincolante dell'ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;

Visto il parere di competenza favorevole Prot. 5419/2026 del 27.05.2026 (ns. prot.n.0002625 del 27-05-2026) rilasciato dall'Ente Parco Gran Sasso Monti della Laga - Area Piano, Progetto e Azione - Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio;

Visto il parere (sostitutivo del precedente) di competenza favorevole Prot. 5545/2026 del 29.05.2026 (ns. prot.n.0002675 del 29-05-2026) rilasciato dall'Ente Parco Gran Sasso Monti della Laga - Area Piano, Progetto e Azione - Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio;

Considerato che la VInCA in questione riveste particolare complessità dal momento in cui la precedente VInCA approntata dal UTC ha subito una parziale censura da parte del TAR Abruzzo riguardo la figura di competenza;

Atteso che la Regione Abruzzo sul tema VInCA ha istituito una specifica giornata di formazione denominata - *L'Esercizio della Delega da parte dei Comuni abruzzesi* – tenutosi il 24.02.2026 in L'Aquila, per la quale questo Responsabile e RUP ha conseguito la specifica attestazione;

Ritenuto opportuno, in ogni caso, ed in via precauzionale procedere all'individuazione di un soggetto terzo esperto e competente ex lege per l'esame della stessa;

Con Determinazione UTC n. 124 del 04.06.2026 il Responsabile del Servizio Tecnico ha incaricato la **Dr.ssa DI FELICE Piera Lisa**, CF DFLPLS77H60I804H, P.IVA 01774750663, iscritta all'Ordine Nazionale dei Biologi, con domicilio fiscale in Vittorito (AQ), Via della Croce n.19/A, per l'esame della Valutazione di Incidenza Ambientale, presentata dalla CALIPSO SRLS con sede in Via Toro n. 25 in Capestrano (AQ), P.I. 02009990660 finalizzato alla produzione del parere specialistico per la conclusione del procedimento VINCA da parte del Comune di Capestrano;

Acquisito detto parere specialistico dall'esito POSITIVO con prescrizioni al p. 3049 del 18.06.2026, già pubblicato sul sito internet del Comune in pari data ed allegato alla presente;

Preso atto delle seguenti prescrizioni e misure mitigative, che in parte riprendono quanto definito dalla VINCA e quanto espresso dall'Ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga:

- **Periodo di esecuzione e finestre temporali:** Tutte le attività, incluse quelle di sfalcio delle aree di imbarco e di sosta dei turisti, siano limitate al periodo **1° luglio – 15 ottobre, e dal 15 ottobre al 31 ottobre limitatamente al fine settimana** per evitare di arrecare disturbo all'ornitofauna nidificante, in sosta migratoria e svernante.
- **Calendario delle Manutenzioni Ordinarie:** Al fine di tutelare l'avifauna locale durante la delicata fase biologica della riproduzione, è stabilito che le attività di manutenzione ordinaria non possano in nessun caso essere svolte nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio.
- **Tutela Assoluta delle Elofite:** È sancito il divieto assoluto di taglio, estirpazione, eradicazione o rimozione delle piante elofite (quali *Phragmites australis* e *Typha spp.*) lungo tutto il perimetro del bacino lacustre
- **Restrizione Oraria della Fruizione Turistica:** In parziale modifica restrittiva delle mitigazioni ordinarie, l'orario giornaliero complessivo consentito per l'afflusso del pubblico e lo svolgimento delle escursioni è fissato rigidamente ed esclusivamente tra le ore 10:00 e le ore 18:00 per tutta la durata della stagione
- **Prosecuzione del Monitoraggio Scientifico:** Il proponente ha l'obbligo di finanziare e dare piena continuità al monitoraggio scientifico dell'ornitofauna del Lago di Capodacqua per tutti gli anni di validità della VINCA. I censimenti e i rilievi sul campo dovranno tassativamente mantenere le stesse metodologie, transetti e standard scientifici applicati nel triennio precedente, con l'obbligo di trasmettere i relativi report analitici annuali agli enti competenti
- **Clausola di salvaguardia dinamica e nidificazioni tardive:** Qualora nell'ambito del monitoraggio scientifico continuo o dei controlli sul campo vengano accertati eventi di nidificazione precoce (anteriori al 1° luglio) o tardiva (successivi al 1° luglio) di specie di interesse comunitario in prossimità delle rotte di navigazione, l'attività di fruizione turistica dovrà essere immediatamente e temporaneamente sospesa o rimodulata spazialmente su disposizione di questa Autorità, fino a completo involo dei nidiacei.
- **Contenimento dell'Inquinamento Acustico:** È fatto tassativo divieto di provocare rumori molesti, schiamazzi o disturbi sonori, sia a bordo dei trimarani elettrici sia lungo le sponde del lago, vietando l'uso di radio, altoparlanti, impianti audio o sistemi di amplificazione di qualsiasi genere.
- **Prevenzione dell'Inquinamento Luminoso:** Per non alterare i comportamenti della fauna fotosensibile, come chiroteri e uccelli a carattere crepuscolare o notturno, è vietato installare o utilizzare sistemi di illuminazione artificiale sullo specchio d'acqua e lungo la fascia perimetrale durante le ore notturne.
- **Salvaguardia dell'Integrità Floristica:** A salvaguardia dell'integrità floristica degli habitat protetti, sussiste il divieto assoluto di introdurre, piantare o mettere a dimora specie vegetali alloctone all'interno di tutta l'area del sito.
- **Regolamentazione degli Animali Domestici:** L'accesso ai cani è consentito esclusivamente se tenuti rigorosamente al guinzaglio. Vi è inoltre l'obbligo tassativo per i conduttori di impedire agli animali l'avvicinamento alle zone di nidificazione perimetrali individuate lungo i bordi del bacino lacustre.
- **Distanze di Rispetto della Navigazione:** Durante lo svolgimento dei tour, i trimarani turistici devono mantenere una distanza di sicurezza costante e non possono in nessun caso avvicinarsi a meno di 20 metri dai canneti e dalla circostante vegetazione ripariale, tutelando i potenziali siti di rifugio della fauna acquatica.

- **Obblighi di Comunicazione agli Organi di Vigilanza:** Al fine di garantire la trasparenza e permettere i necessari controlli sul territorio, il proponente deve comunicare formalmente e preventivamente alla Stazione Carabinieri "Parco" di Carpineto della Nora (PE), tramite i canali telematici istituzionali, la data esatta di avvio e di effettiva ultimazione di qualunque lavoro manutentivo, di sfalcio o di allestimento delle strutture amovibili.
- **Obbligo di briefing ambientale:** Prima di ogni imbarco, il personale ha l'obbligo di effettuare un *briefing* vincolante di sensibilizzazione per i turisti, esplicitando i divieti comportamentali vigenti nel sito protetto.

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 64 del 31.12.2026 con cui la Giunta Comunale disponeva apposito atto di indirizzo verso l'Ufficio Tecnico Comunale a prorogare sino al 26.11.2028 l'efficacia della convenzione già in essere tra il Comune di Capestrano e Calipso Srls per l'uso di parte dell'invaso di Capodacqua identificato al NCT Fg. 20 Part. 16 nel rispetto della zona già delimitata ed in cui sono presenti gli impianti tecnici di servizio del Consorzio di Bonifica Interno Aterno e Sagittario, e tenuto altresì conto di quanto stabilito dal T.A.R. Abruzzo con la sentenza n. 350/2025;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi;
- il Regolamento di contabilità;

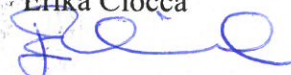
DETERMINA

1. la narrativa di cui sopra e tutti gli atti in essa richiamati in premessa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se non fisicamente allegati allo stesso;
2. di prendere atto e fare proprio il parere di competenza favorevole Prot. 5419/2026 del 27.05.2026 (ns. prot.n.0002625 del 27-05-2026) così come sostituito con Prot. 5545/2026 del 29.05.2026 (ns. prot.n.0002675 del 29-05-2026) rilasciato dall'Ente Parco Gran Sasso Monti della Laga - Area Piano, Progetto e Azione - Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio, allegato;
3. di prendere atto e fare proprio il parere specialistico POSITIVO con prescrizioni redatto dallo specialista incaricato ed acquisito con p. 3049 del 18.06.2026, allegato;
4. che le prescrizioni emesse dall'Ente Parco e dal tecnico specialista vengano rispettate per tutta la durata dell'attività;
5. di prorogare così come indicato dalla Deliberazione di G.C. n. 64 del 31.12.2026, l'efficacia della convenzione già in essere tra il Comune di Capestrano e Calipso srls per l'uso di parte dell'invaso di Capodacqua identificato al NCT Fg. 20 Part. 16 nel rispetto della zona già delimitata ed in cui sono presenti gli impianti tecnici di servizio del Consorzio di Bonifica Interno Aterno e Sagittario, tenuto conto di quanto stabilito dal T.A.R. con la sentenza n. 350/2025, sino al 26.11.2028 (data di scadenza della convenzione tra il Comune di Capestrano ed il Consorzio di Bonifica Aterno Sagittario per l'uso della parte della costa del Lago di Capodacqua);
6. di autorizzare, quindi, l'uso dell'area e lo svolgimento dell' "Attività di escursioni con la barca a fondo trasparente nel Lago di Capodacqua e manutenzione ordinaria" sino al 28.11.2028;
7. che la presente determinazione è espressa solo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del DPR 357/1997 e con riferimento al documento di orientamento sull'articolo 6 paragrafo 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE;

8. che sono fatte salve le altre eventuali autorizzazioni, pareri, concessioni previste dalle normative vigenti;
9. di pubblicare il presente provvedimento dell'Albo Pretorio del Comune di Capestrano;
10. di trasmettere il presente atto all'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga per il rilascio del Nulla Osta di competenza.
11. di pubblicare il presente atto sull'Albo Pretorio del Comune di Capestrano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Erika Ciocca



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal al al numero di albo .

Capestrano, lì

Il L'addetto alla pubblicazione
Fernando Di Gregorio